



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 446 del 30/06/2020

PROPONENTE: UOC AFFARI LEGALI

**OGGETTO: Liquidazione per Assistenza legale dott. S.C.- Procedimento Penale n. 17114/2014 -
Tribunale S. Maria C.V. – Prestazione avv. Giovanni Cantelli. Rif. Int. A.L. 09/2014**



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

Oggetto: Liquidazione per Assistenza legale dott. S.C.- Procedimento Penale n. 17114/2014 - Tribunale S. Maria C.V. – Prestazione avv. Giovanni Cantelli. Rif. Int. A.L. 09/2014

Direttore UOC AFFARI LEGALI

Premesso:

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:

“1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”

- **che**, ai sensi dell'art. 25 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:

“1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare

Determinazione Dirigenziale

inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che**, ai sensi dell'art. 25 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:
- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;
- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:

a) "assistenza indiretta", ovvero sia il "rimborso" degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;

Dato atto:

Determinazione Dirigenziale

- che l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera.

Verificato

- Che il dott. S.C. (matr. 200699), dirigente medico presso questa Azienda cessato a far data 01/06/2017, comunicava in data 28/11/2014 (nota prot. 19757) di essere stato indagato, con altri, nel procedimento penale n. 17114/14 Rgnr, pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.;
- Che, con la medesima nota, lo stesso, ai sensi e per gli effetti del CCNL vigente, chiedeva l'assistenza legale, comunicando di aver nominato, quale proprio difensore, l'avv. Giovanni Cantelli (P.Iva IT01098460619) con studio in via Giotto, n. 87, Aversa;
- Che, con nota acquisita al prot. n. 20400 del 28/11/2014, questa AORN comunicava modalità e parametri economici relativi all'istanza di Assistenza Legale in argomento;

Preso e dato atto:

- Che tale procedimento si è concluso con archiviazione disposta dal Giudice adito in data 14/02/2019;

Vista:

- La fattura n. 83 del 03/06/2019 € 1.904,15 emessa dal legale nominato dal dott. S.C., in relazione alla difesa processuale nel procedimento “de quo”;
- La nota del 18/06/2020 del summenzionato legale con cui sollecitava il rimborso della fattura in argomento;
- La delega all'incasso sottoscritta in data 22/06/2020 dal dott. S.C. in favore del proprio legale ed acquisita al prot. n. 19626 del 23/06/2020;

Verificata

- Le risposdenze della fattura redatta ai criteri fissati dal regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 89/2014;

Ritenuto:

- Di provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi, come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità di questa Azienda, di cui alla Deliberazione n. 6/2017;

Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al “*Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A.*”

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

- Prendere atto della Delega all'incasso, acquisita al prot. n. 19626 del 23/06/2020 ed allegata alla presente con modalità “istruttoria”, sottoscritta in data 22/06/2020 dal dott. S.C. in favore del proprio legale avv. Giovanni Cantelli, e, per l'effetto:
- Liquidare la fattura n. 83 del 03/06/2019 di € 1904,15, intestata al dott. S.C. (D.I. allegato alla presente con modalità “istruttoria”) ed emessa dall'avv. Giovanni Cantelli (P.Iva IT01098460619 e CF CNTGNN58A07H978I) per la prestazione professionale resa nel procedimento penale in premessa descritto, conclusosi con archiviazione;
- Stabilire che l'importo sia corrisposto al legale avv. Giovanni Cantelli, a mezzo bonifico bancario sul proprio C.C. (IBAN allegato alla presente con modalità “istruttoria”), autorizzando a tal fine l'Unità Operativa Complessa Gestione Economica Finanziaria all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
- Far gravare la spesa della somma complessiva di € 1904,15 sul conto economico n° 8020202010 – “oneri da cause civili”;
- Trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Economica Finanziaria, per quanto di competenza.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Avv. Chiara Di Biase

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione per Assistenza legale dott. S.C.- Procedimento Penale n. 17114/2014 - Tribunale S. Maria C.V. – Prestazione avv. Giovanni Cantelli. Rif. Int. A.L. 09/2014

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.904,15

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 25/06/2020

**il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 446 del 30/06/2020

PROPONENTE: UOC AFFARI LEGALI

OGGETTO: Liquidazione per Assistenza legale dott. S.C.- Procedimento Penale n. 17114/2014 - Tribunale S. Maria C.V. – Prestazione avv. Giovanni Cantelli. Rif. Int. A.L. 09/2014

In pubblicazione dal 30/06/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Nicola Riccio

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere